



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 20/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CATENA ROSSELLA, Presidente e Relatore

SALVO MICHELE, Giudice

BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice

in data 20/03/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3944/2022 depositato il 07/10/2022

proposto da

Xiaoyan Yang - YNGXYN84R56Z210N

Difeso da

Federico Fonzi - FNZFRC74M23G479Z

Elisa Faenza - FNZLSE77S51H294R

ed elettivamente domiciliato presso federicofonzi@pec.ordineavvocatipesaro.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNRTNRM000575 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Yang Xiaoyan, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lobina, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. TNRTNRM000575 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Milano, in data 04/02/2022, avente ad oggetto IRPEF, sanzioni e interessi, per l'anno 2016 per complessivi euro 8.695,85, notificato a mezzo servizio postale in data 23/03/2022; con l'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio contesta alla ricorrente l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2016, nel corso del quale la stessa avrebbe percepito, come lavoratrice dipendente, sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, la somma di euro 11.493,00 dalla ditta Jin Jianqing, euro 9.280,00 dalla società CVG FASHION STORE SRL ed euro 541,00 dalla società Max S.n.c..

La ricorrente riconosce la percezione della somma di euro 11.493,00 dalla ditta Jin Jianqing, per i 352 giorni impiegati alle dipendenze della stessa nel corso del 2016 e della somma di euro 541,00 dalla società Max S.n.c., per i 14 giorni alle dipendenze della stessa nel corso del 2016, mentre contesta la somma di euro 9.280,00 mai percepita dalla società CVG FASHION STORE SRL, dalla quale si era dimessa dal 01/12/2015; rappresenta, in particolare, di essere stata assunta dal 21/08/2015 dalla CVG FASHION STORE s.r.l., a tempo indeterminato, con la mansione di commessa, presso l'esercizio commerciale di Varese, Viale Manzoni, fino al 01/12/2015, data a decorrere dalla quale ha rassegnato le proprie dimissioni, che venivano regolarizzate mediante comunicazione di cessazione del 09/12/2015.

Tuttavia, il consulente della detta società, nonostante la ricorrente nel corso del 2016 non avesse prestato attività lavorativa né percepito emolumenti, le riferiva che per mero errore aveva elaborato le buste paga dal mese di gennaio 2016 al mese di ottobre 2017, benché tali emolumenti non le siano stati corrisposti.

Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Legale, si è costituita in giudizio con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso ed osservando che, pur a volere ammettere che le buste paga elaborate dal dott. Ioele, in qualità di consulente del lavoro della CVG FASHION STORE srl, per quanto riguarda la posizione lavorativa di Yang Xiaoyan, fossero state errate, a favore dell'irrelevanza della circostanza nei confronti dell'Erario militano le seguenti circostanze: 1) nonostante l'eventuale ed asserita erroneità delle stesse, tali buste paga sono state comunque prese in considerazione e poste alla base di una CU regolarmente e validamente trasmessa all'Amministrazione finanziaria, non smentita o revocata da alcuna comunicazione di annullamento della stessa; 2) le stesse hanno comunque costituito delle componenti negative di reddito in capo al sostituto d'imposta, che ha potuto così ridurre i propri ricavi e sottrarre a tassazione una corrispondente parte di ricavo.

In sostanza, in una situazione come quella prospettata dalla parte nel caso di specie, ben altri avrebbero dovuto essere gli elementi e le circostanze da opporre all'Amministrazione finanziaria onde poter ritenere parzialmente infondato e illegittimo l'atto impugnato, in quanto il sostituto d'imposta avrebbe dovuto provvedere all'annullamento della stessa, così come chiarito a pag. 6 delle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2017 per redditi corrisposti nel 2016. Inoltre, l'Ufficio aveva richiesto via mail alla parte di fornire, come ulteriore evidenza documentale a sostegno delle proprie asserzioni, copia degli estratti conto del conto corrente bancario della sig.ra Yang Xiaoyan, ma a tale istanza la parte ha risposto che, nell'anno 2016, la stessa non era titolare di alcun conto corrente bancario. In merito a tale ultima circostanza l'Ufficio ritiene altamente inverosimile che nell'anno in questione la parte fosse del tutto priva di un contratto di conto corrente bancario, così come sostenuto.

All'udienza del 20 marzo 2023 la Corte riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro alle dipendenze della CVG FASHION STORE s.r.l., il consulente della società, dott. Ioele, ha fornito una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà circa l'errore in cui è incorso; trattasi di una dichiarazione resa con la consapevolezza delle sanzioni penali in cui il dichiarante incorre in caso di falsa dichiarazione, per cui, in assenza di elementi di segno opposto, non vi sono ragioni di dubitare dell'errore raopresentato.

Ne consegue che deve ritenersi, in assenza di prove di segno opposto, che effettivamente la ricorrente avesse interrotto il rapporto lavorativo con la CVG Fashion Store s.r.l., a seguito delle dimissioni in data 01.09.2015, regolarmente comunicate, per cui, nel corso dell'anno d'imposta 2016, ella aveva svolto la propria attività lavorativa alle sole dipendenze della ditta individuale JIN JIANQING e della MAX Snc., non avendo percepito alcuna remunerazione da parte della CVG FASHION STORE s.r.l.

La circostanza che la società, quale sostituto di imposta, non abbia eliminato le relative componenti negative del reddito dalla propria dichiarazione, evidentemente non può costituire un elemento a carico della contribuente, che tale retribuzione non ha percepito, posto che tale comportamento non le è in alcun modo addebitabile e, anche dal punto di vista impositivo, dalla condotta della società - che non ha adempiuto alle relative comunicazioni ai competenti uffici - non può certamente derivare una conseguenza negativa per la ricorrente.

Né può essere ritenuto fonte di addebito la circostanza che la ricorrente non sia titolare di un conto corrente, non potendo certamente tale libera scelta - per quanto non usuale - essere causa di conseguenze sfavorevoli per la contribuente, né essere considerata elemento a suo carico nell'ambito della presente vicenda.

Dall'accoglimento del ricorso discende la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 500,00, oltre oneri accessori.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 500,00, oltre oneri accessori.